

# **REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 26, 27 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL' ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**

## **Art. 1 - Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, alla modifica e alla regolarizzazione dei passi carrabili a fondi o fabbricati laterali, lungo le strade comunali, vicinali e, all'interno della delimitazione dei centri abitati, per le strade statali e provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché della normativa urbanistica-edilizia contenuta nel Regolamento Edilizio Comunale.

Per l'apertura di passi carrabili sulle strade regionali o provinciali che attraversano i centri abitati di Arzerello e Corte, è necessario acquisire il nulla osta dell'Ente proprietario.

## **Art. 2 - Definizione di passo carrabile**

Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 comma 37 del Codice della Strada).

I passi carrabili sono di due tipi:

a) passi carrabili individuati da specifico manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

b) passi carrabili "a raso" con il manto stradale e privi di manufatto stradale.

Nella zona antistante gli stessi, ai sensi dell'art. 158 del C.d.S., vige il divieto di sosta, segnalato con apposito segnale di cui alla fig. II.78 dell'allegato al Titolo II, parte XI del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

## **Art. 3 - Autorizzazione all'apertura o modifica di un passo carrabile**

Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade comunali, vicinali e, all'interno della delimitazione dei centri abitati, per le strade statali e provinciali è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).

I passi carrabili si devono realizzare tenendo presenti le seguenti prescrizioni:

a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno 12 metri e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve essere consentito l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b), si deve realizzare in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali (ivi compresi i tratti di strada statali, regionali e provinciali all'interno della delimitazione dei centri abitati) e su strade vicinali devono

essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

I passi carrabili dovranno, di norma, essere dotati di arretramento. Le caratteristiche geometriche dei passi carrabili sono definite nel Regolamento edilizio comunale (REC) al quale si rimanda.

In ogni caso i passi carrabili devono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

Nel caso di nuovi passi carrabili o di modifica o spostamento di quelli esistenti che per la loro realizzazione necessitino di lavori finalizzati ad una modifica del piano stradale (suolo pubblico) intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, gli stessi dovranno essere effettuati dall'interessato mediante impresa di propria fiducia; quest'ultima dovrà essere opportunamente individuata sul modello di istanza. La realizzazione di un passo carrabile dovrà avvenire nel rispetto delle particolari prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo stabilite nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune, a tutela della viabilità, del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi. Nel caso di spostamento di un passo carrabile esistente, dovrà essere ripristinato il piano stradale/marciapiedi a cura e spese del richiedente.

Al di fuori dei centri abitati, non potranno essere richiesti passi carrabili a distanze inferiori di 20,00 mt tra interasse.

Inoltre, per i nuovi passi carrabili è previsto, ai sensi delle disposizioni primarie vigenti in materia, l'obbligo per l'interessato di eliminare le barriere architettoniche eventualmente presenti nelle aree oggetto d'intervento.

L'autorizzazione del passo carrabile ricomprende la realizzazione di tutti i lavori necessari su suolo pubblico o su quello soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare previo rilascio di apposito parere del Settore di competenza.

La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione. Una volta ricevuta tale comunicazione, l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto.

#### **Art. 4 - Dissuasori di sosta, segnaletica orizzontale e specchi parabolici**

A protezione dei passi carrabili possono essere autorizzati - previa richiesta presentata da parte del proprietario all'Ufficio comunale Lavori pubblici - viabilità e previo eventuale parere del Comando Polizia Locale, corredata da progetto, e in caso di comprovata necessità - i seguenti dispositivi:

- dissuasori fisici di sosta (fittoni, paletti, panettoni, ecc.);
- segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebratura) agli estremi laterali del passo carrabile ai sensi dell'art. 152 del Regolamento attuativo del C.d.S.;
- specchi parabolici se l'uscita stradale con veicoli dal passo carrabile risulti difficoltosa a causa di una visuale coperta da elementi fissi (edificato, alberature, siepi, ecc.).

I dispositivi di cui ai punti precedenti possono essere altresì imposti in fase di rilascio dell'autorizzazione anche se non espressamente richiesti dall'interessato, nel caso se ne ravvisi la necessità.

L'acquisto, l'installazione e la manutenzione di qualunque dei suddetti elementi accessori sono a cura, spese e responsabilità del titolare dell'autorizzazione cui afferiscono.

#### **Art. 5 - Regolarizzazione di accessi esistenti**

Gli accessi alle proprietà private di fatto esistenti alla data del 01/01/1993, cioè alla data di entrata

in vigore del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), nonché quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza di titolo edilizio rilasciato in relazione agli immobili cui afferiscono possono essere regolarizzati come passi carrabili su specifica istanza dei soggetti legittimati, a condizione che presentino le caratteristiche normativamente previste per i passi carrabili, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.

Detti accessi, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento degli stessi come passi carrabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 2 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, possono essere autorizzati come passi carrabili, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

### **Art. 6 - Passi carrabili già autorizzati**

Nel caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova costruzione.

### **Art. 7 - Passi carrabili provvisori**

Possono essere aperti accessi provvisori ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992 per situazioni di carattere temporaneo (cantieri, manifestazioni, ecc.) per un massimo di 12 (dodici) mesi, rinnovabili per identici periodi sino alla ultimazione dei lavori.

I passi carrabili provvisori devono rispettare le norme previste per quelli definitivi.

Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile deve essere integrato da una scritta aggiuntiva riportante la scadenza del titolo autorizzativo.

### **Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile**

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

La mancata autorizzazione e/o apposizione del segnale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Il segnale conforme alla fig. II.78 dell'allegato al Titolo II, parte XI del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada deve riportare:

- il nome e lo stemma del Comune che ha autorizzato il passo carrabile;
- il numero dell'autorizzazione;
- il segnale di divieto di sosta;
- la scritta "passo carrabile".

Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carrabile.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà

anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare apposita richiesta, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l'autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.

In caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità, il titolare dell'autorizzazione deve restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di realizzare il passo carrabile e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali, nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche eventualmente impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

L'autorizzazione ai passi carrabili può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

### **Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri, qualora previsti ai sensi dell'art. 7, sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

### **Art. 10 – Domanda di autorizzazione – procedimento – ufficio comunale competente**

Il provvedimento di autorizzazione dei nuovi passi carrabili o di regolarizzazione di quelli esistenti, di cui al presente regolamento, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di autorizzazione è il proprietario dell'immobile interessato. Qualora il proprietario sia una persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante .

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione/regolarizzazione del passo carrabile di cui all'art. 3, dovrà essere presentata mediante il portale "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)" e deve essere corredata dalla documentazione prevista nel presente articolo e dall'attestazione dei versamenti dovuti per le spese ed eventualmente per il sopralluogo, secondo le tariffe vigenti.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- estratto aggiornato di mappa del Catasto Terreni in scala 1:2000 della zona di intervento con evidenziato il lotto di terreno interessato;
- planimetria in scala 1:2000/1:5000 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso;
- planimetria in scala 1:200 dello "stato di fatto" antecedente l'intervento da realizzare in cui siano evidenziate, con dimensioni, le strade interessate e le relative pertinenze e segnaletiche, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc.;
- planimetria in scala 1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare in cui, sulla planimetria di cui al precedente punto, siano evidenziati – con dimensioni- sia il passo carrabile da realizzare/modificare, sia la distanza uguale o superiore alla distanza minima definita dalla più vicina intersezione, sia l'eventuale sistemazione delle pertinenze e segnaletiche suddette;
- indicazione del numero civico dell'immobile interessato;
- sezione completa della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata, banchine, marciapiedi laterali e fossi, con l'indicazione della larghezza del fondo, delle distanze del suo asse e del ciglio verso campagna dal bordo bitumato della carreggiata; indicazione delle rispettive quote riferite alla quota assunta come (+ 0.00) della mezzeria della carreggiata;

rilievo quotato dei manufatti eventualmente esistenti; indicazione del confine demaniale o di uso pubblico con relativa distanza dal bordo bitumato;

- breve relazione tecnica sulla natura dell'intervento, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità comunale e relativa sicurezza, se e in quanto interessate.

- nulla osta dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale);

- documentazione fotografica dello stato di fatto. Nel caso di modifica di accesso/passo carrabile esistente e/o richiesta di segnale, la documentazione fotografica deve riprodurre le immagini sia con cancello (se previsto) aperto che con cancello (se previsto) chiuso e veicolo/i all'interno della proprietà);

- documentazione relativa alla realizzazione del passo carrabile nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, consistente nell'indicazione del titolo edilizio posseduto;

L'istanza, purché completa in ogni parte e corredata dagli allegati richiesti, è esaminata nel termine di 30 giorni. Detto termine può essere sospeso nel caso in cui per l'istruttoria si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento è l'ufficio Edilizia Privata, che vi provvede previa acquisizione di eventuali pareri del Comando di Polizia Locale ove necessario e, nel caso in cui gli interventi comportino interferenze con infrastrutture pubbliche, acquisito anche il parere dell'ufficio Lavori Pubblici – viabilità - patrimonio.

Il responsabile del procedimento cura l'iter procedimentale, compiendo le attività istruttorie e avvalendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento può effettuare sopralluoghi congiuntamente agli operatori di Polizia Locale, oppure può chiedere il sopralluogo alla sola Polizia Locale, qualora lo ritenga necessario.

L'autorizzazione del passo carrabile ha validità di anni 29 (ventinove), sempre che permangano le conformità al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni e non vengano apportate variazioni al passo carrabile.

Il segnale sarà fornito dall'Amministrazione Comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione previa presentazione della ricevuta di pagamento del costo del segnale, come quantificato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 11 - Spese e cauzione - canone**

Per ogni istanza è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per l'istruttoria, per l'eventuale sopralluogo e per il costo del segnale, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente. A garanzia del risarcimento di eventuali danni alle infrastrutture pubbliche il richiedente dovrà prestare apposita cauzione il cui importo viene definito con determinazione comunale.

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al quale si fa rimando.

### **Art. 12 - Subentro nell'autorizzazione**

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'apertura del passo carrabile.

### **Art. 13 - Diniego di autorizzazione e/o revoca**

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste dai precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, oltre alla revoca, saranno applicate le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22 commi 11 e 12 del D.Lgs. 285/92.

L'autorità competente può negare, revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

#### **Art. 14 - Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia**

Nel caso di revoca del passo carrabile da parte dell'Amministrazione, o di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo dovrà restituire il cartello segnaletico di cui all'art. 8 e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio LL.PP. del Comune.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio previo addebito degli oneri sostenuti dal Comune.

#### **Art. 15 - Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.